

## 07/26 Domanda d'autorizzazione per esportare sotto-prodotti animali (SPA) per l'anno .....

Conformemente alle disposizioni degli articoli 27 cpv.1 dell'Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE, RS 916.443.11), 52 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT, RS 916.443.10), e 39 dell'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA, RS 916.441.22) un'autorizzazione dell'USAV è richiesta per esportare i seguenti sotto-prodotti animali:

- SPA delle categorie 1 e 2 (salvo l'accordo dell'autorità competente del Paese di destinazione);  
SPA della categoria 3, ad esclusione di pelli e pelame, resti alimentari, prodotti di cui all'articolo 7 lettera d (*sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati, sottoprodotti dei centri d'incubazione, uova, sottoprodotti di uova compresi i gusci delle uova di uccelli, latte, latticini, colostro, prodotti apicoli*), oppure prodotti derivati immagazzinabili a temperatura ambiente, o se si tratta di una quantità annua totale inferiore a 1000 kg.

=> Inviare al Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna; Fax: +41(0)58 323 85 70, o e-mail: [infotgs@blv.admin.ch](mailto:infotgs@blv.admin.ch)

<b>Richiedente</b> (si prega di compilare in modo completo):	
Nome:	Tel:
Indirizzo:	Fax:
Cd postale / luogo:	e-mail:
<b>*Tipo di sotto-prodotti</b> (descrivere in dettaglio):	
<b>*Quantità</b> (tonnellate):	
(per C1/C2) Destinatario (indirizzo):	Paese/-i di destinazione:
Il sottoscritto a preso atto delle disposizioni in vigore e delle esigenze per importare nel Paese di destinazione, e si impegna di rispettarle.	
Luogo, data: ..... Firma: .....	
Nome in carattere tipografico :	

**\* in caso di prodotti sottoposti alla garanzia d'eliminazione in Svizzera secondo l'articolo 39 OESA, accluda una garanzia scritta** di presa a carico confermando che la quantità prevista potrebbe essere eliminata in un'impresa Svizzera autorizzata (che dispone delle riserve di capacità necessarie) nel caso di restrizioni per esportare; una volta l'autorizzazione rilasciata, l'impresa deve **notificare all'USAV ogni mese le quantità** esportate.

**Conferma del Ufficio veterinario cantonale** (la domanda ci è trasmesso dall'USAV)

Nel caso che l'esportazione non sarebbe più possibile l'impresa indicata nella garanzia di presa in carico è in grado di eliminare i sottoprodotti previsti all'esportazione conformemente alle disposizioni (dell'IIEA)

Luogo e data:

La / il veterinario cantonale: